



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Decreto n. 1109/2012 - Prot. n. 20221

Anno 2012 tit. I cl. 3 fasc. _____ All. 1

Oggetto: Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario

IL RETTORE

Vista la legge 28 giugno 1977, n. 394 "Potenziamento dell'attività sportiva universitaria".

Richiamate le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 19 e 27 gennaio 2012, che hanno approvato il Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario nelle more dei rilievi del MIUR e della definitiva emanazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 261/2012 del 13 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012 e in particolare l'articolo 22 che disciplina il Comitato per lo sport,

Acquisito il parere del Comitato per lo Sport Universitario che, nella riunione del 29 giugno 2012, ha proposto un emendamento all'articolo 7 del regolamento in attuazione dell'articolo 22, comma 3 dello Statuto.

Richiamate le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 18 settembre e 2 ottobre 2012, che hanno approvato l'emendamento all'art. 7 del Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario, nonché il testo definitivo del Regolamento.

DECRETA

art. 1 – di emanare il "Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario", nel testo posto in allegato.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

- art. 2 - il "Regolamento del Comitato per lo Sport Universitario" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo
- art. 3 - di incaricare l'Ufficio di staff Affari Generali e Documentali e l'Ufficio di staff Organi Collegiali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, 11 OTT. 2012

Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdooc@units.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Allegato

REGOLAMENTO COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 1

Il Comitato per lo sport universitario, istituito ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, è costituito con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Comitato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il Comitato è composto:

- a) dal Rettore, o da Suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano specificatamente l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali;
- d) dal Direttore generale, o da Suo delegato, che svolge le funzioni di segretario;
- e) da un rappresentante della SISSA nominato dal Direttore della Scuola.

Dalla scadenza al rinnovo dei mandati, i membri del Comitato restano in carica per la trattazione delle questioni di ordinaria amministrazione e di quelle che rivestono carattere di urgenza.

Art. 2

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgono in concomitanza con quelle previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 3

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno. Può inoltre essere convocato, in via straordinaria, per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Art. 4

Il Comitato sovrintende ai programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria e alla loro realizzazione ed agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi sulla base di un "Piano Finanziario" annuale corredato dal relativo "Piano delle attività"; propone, inoltre, i programmi di edilizia sportiva e formula il piano dei relativi finanziamenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 5

Rientrano nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria:

- a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire, nel quadro di formazione globale dello studente, la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà esser garantito, nei limiti delle strutture disponibili, l'accesso agli impianti sportivi;
- b) l'organizzazione di attività sportiva, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
- c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini della specifica preparazione dei singoli.

Art. 6

Ogni anno, nel mese di giugno, il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno solare successivo ed approva il programma finanziario. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui sopra, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.

Art. 7

La realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati, mediante convenzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, a livello locale, nazionale e internazionale, che organizzano l'attività sportiva degli studenti, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica.

La convenzione prevede anche la disciplina dell'attività sportiva su base locale, nazionale e internazionale, coordinata e attuata dai medesimi Enti sportivi universitari.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani